

Norme & Tributi

Fisco e sentenze

Le Sezioni unite validano il mutuo solutorio

Cassazione

Risolto il contrasto: il denaro è nella «disponibilità giuridica» del richiedente

Secondo la tesi minoritaria invece non si verifica il trasferimento delle somme

Giovanni Esposito

Con la sentenza 5841 pubblicata ieri le Sezioni unite escludono l'invalidità del mutuo solutorio: «Il perfezionamento del contratto di mutuo - scrive il relatore - con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifici tale destinazione, il contratto di mutuo (mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 474 del Codice di procedura civile, costituisce valido titolo esecutivo».

È frequente che gli istituti di credito stipulino in sequenza temporale (cinque nel caso esaminato) più con-

tratti di mutuo di cui le somme erogate vengono utilizzate per estinguere i mutui e le aperture di credito precedenti, senza uscire dalle casse del mutuante. Comportamento, questo, più volte oggetto di ricorso del mutuato per asserita limitatezza del comportamento della banca per avere solo apparentemente estinto le somme.

La Seconda Civile ha affrontato la questione in un'ordinanza interlocutoria (18903/24), rimettendo la decisione alla Prima Presidente, in attesa di un intervento nomofilattico, della diversità tra due orientamenti.

Il primo, tradizionale e prevalente, sostiene la validità del mutuo solutorio anche in assenza di un effettivo trasferimento materiale delle somme di denaro. Il secondo orientamento, minoritario, ritiene che per configurare un mutuo ipotecario, è necessario che vi sia un effettivo trasferimento delle somme di denaro al mutuatario, il quale deve poter disporre «liberamente» delle somme erogate.

Ad avviso delle Sezioni unite va data continuità al primo orientamento: secondo l'opinione prevalente in

dottrina, il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna (*traditio*) della cosa data a mutuo (*res*), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità giuridica» della *res* da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutante. Non è, dunque, necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la *res* sia messa nella «disponibilità giuridica» che si realizza con il transito delle somme sul conto del mutuatario. Transito che ha differenza di quanto sostenuto dalle seconde tesi, non può essere svilito con mera annotazione contabile, ovvero formale o apparente, venendo a rappresentare semanticamente nel contesto considerato un reale vicenda economica giuridica, costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista e in una tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare-avere con la banca mutuante. Il mutuo solutorio non può, in conclusione, essere quantificato come *pactum de non petendo* in ragione della pretesa di mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è come presupposto dell'operazione, tant'è che l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la *datio rei* giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente.

MUTUO SU MUTUO

Prestito «solutorio»

Gli istituti di credito stipulano in sequenza temporale più contratti di mutuo, in cui le somme erogate con il successivo vengono utilizzate per estinguere i mutui o le aperture di credito precedenti, senza uscire materialmente dalle casse del mutuante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bollo sulle cryptoattività con minimo sempre di 1 euro

Imposte indirette

Il prelievo può essere superiore al valore detenuto nei portafogli

Valentino Tamburro

La risposta del ministero dell'Economia al question time n. 5-03655 in commissione Finanze alla Camera ha chiarito che, al di fuori delle ipotesi di non debenza del tributo, l'imposta di bollo del 2 per mille in relazione alle comunicazioni periodiche alla clientela relative alle cryptoattività è dovuta nella misura minima di 1 euro, anche qualora il controvalore in euro di tale asset sia inferiore alla soglia di 1 euro durante tutta la durata dell'anno. L'interrogazione parlamentare è stata presentata da Giulio Centemero e da altri parlamentari della Lega in quanto il tema ha un impatto operativo molto rilevante con particolare riferimento agli operatori che prestano servizi di valuta virtuale o di portafoglio digitale e che si trovano a dover versare all'agenzia delle Entrate per conto della propria clientela l'imposta di bollo in questione.

In buona sostanza, per gli operatori i clienti che detengono cryptoattività per un controvalore inferiore a 1 euro, oltre a non rappresentare una fonte di ricavi, rappresentano solo una voce di costo (quantomeno da un punto di vista finanziario) in quanto il versamento dell'imposta di bollo minima di 1 euro è comunque dovuto, in attesa di operare la rivalsa nei confronti del cliente, con tutte le criticità del caso vista l'esiguità dell'importo dovuto all'Erario.

Da un punto di vista normativo, anche se tali operatori non inviano alcuna comunicazione periodica alla clientela sulla cryptoattività detenute da questi ultimi, la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e, quindi, anche nel caso in cui l'ente gestore non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni in relazione alle cryptoattività detenute dalla clientela.

Come ricordato nell'interrogazione parlamentare in commento, il presupposto impositivo (anche in assenza di un materiale invio della comunicazione periodica) sorge alla stregua di quanto già stabilito in materia di imposta di bollo per le

comunicazioni riferibili ai prodotti finanziari, nell'ambito della quale è previsto che la comunicazione si intende in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno.

L'imposta di bollo in questione, in tutti quei casi in cui trova applicazione nella misura del due per mille (superiore quindi alla soglia minima di 1 euro, come nel caso in oggetto) è dovuta sul valore risultante al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta. In assenza del valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cryptoattività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIRCOLARE INPS

Reddito di libertà, entro il 18 aprile ripresentabili le domande non accolte

Le donne vittime di violenza senza reddito di libertà per insufficienza di budget potranno ripresentare la domanda fino al 18 aprile. Le domande vanno inoltrate tramite i Comuni, che daranno priorità a queste rispetto alle nuove richieste. Lo ha sottolineato l'Inps nella circolare 54/2025 di ieri, in cui ha fornito una serie di informazioni sul programma entrato in vigore lo scorso 4 marzo. Il reddito offre un supporto economico massimo di 500 euro mensili per 12 mesi alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite da centri anti violenza riconosciuti e servizi sociali. L'Istituto ricorda che i Comuni possono

accedere al servizio online sul sito www.inps.it, cercando "Prestazioni sociali dei comuni"; nella sezione dedicata, possono visualizzare e ripresentare le domande non accolte per insufficienza di budget, previa verifica dei requisiti di accesso. Dopo la ripresentazione, i Comuni forniranno una copia della domanda, indicando il numero originale e la data di trasmissione. Dopo il periodo transitorio, le donne in possesso dei requisiti potranno presentare nuove domande utilizzando il modulo "SR208" disponibile nella sezione "Moduli" del sito Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Isee senza Btp, manca la nuova Dsu: al via ad aprile

La riforma

La nota del ministero del Lavoro chiarisce i tempi per escludere gli importi

Michela Finizio

Si partirà ad aprile con il nuovo Isee senza Btp. L'esclusione dall'indicatore della situazione economica equivalente degli importi detenuti dalle famiglie in titoli di Stato, buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e libretti di risparmio postale, fino ad un valore massimo di 50 mila euro, sarà possibile a partire dal prossimo mese: prima sarà necessario approvare con decreto direttorio del ministero del Lavoro il nuovo modello della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e delle relative istruzioni per la compilazione. In seguito andrà aggiornata anche la piattaforma Inps per l'invio del modello precompilato e, infine, le software house che lavorano in cooperazione con l'istituto dovranno adeguare gli applicativi utilizzati dai Caf.

Ad anticiparlo è stata una nota diffusa ieri dal ministero del Lavoro, proprio nel giorno dell'entrata in vigore del Dpcm di riforma dell'Isee pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 febbraio scorso, attuativo della novità normativa prevista dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 183-184, legge 213/2023). Come anticipato in un articolo pubblicato su Sole24Ore.com, il ministero e l'Inps, in accordo con la Conferenza nazionale dei Caf, chiariscono che il nuovo modello della Dsu «sarà disponibile da aprile e, comunque, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Dpcm», come previsto dalle disposizioni transitorie dello stesso provvedimento.

Ieri si è tenuto anche il primo tavolo di confronto tra i tecnici di ministero, Inps e Consulta dei Caf: gli operatori hanno condiviso le priorità e si sono già dati appuntamento per la prossima settimana. «L'obiettivo è licenziare quanto prima il decreto ministeriale con il nuovo modello, per poterci confrontare per tempo su eventuali criticità», afferma Giovanni Angileri, coordinatore della Consulta dei Caf. «Abbiamo chiesto al ministero - aggiunge - di essere molto chiari nella modulistica». In caso di più detentori, ad esempio, all'interno dello stesso nucleo familiare, bisognerà capire se la soglia dei 50 mila euro andrà applicata sull'importo complessivamente posseduto (quindi sulla somma) oppure - a scelta - sugli importi singolarmente posseduti dai diversi componenti. «Sono tutti aspetti che andranno chiariti per tempo», conclude Angileri - anche perché ad aprile i nostri uffici saranno già alle prese con l'inizio della campagna fiscale dei 730 del 2025».

C'è stata, inoltre, un'apertura da parte dell'Inps sul tema della gratuità della seconda pratica di aggiornamento degli Isee già elaborati: su un totale di circa 7 milioni di attestazioni Isee già rilasciate nel 2025, si stima che circa il 40% contengano importi interessati dall'aggiornamento, per un totale di circa 3 milioni di Isee da ricalcolare. Dal 1° ottobre 2023 le Dsu successive alla prima inviate dal medesimo nucleo familiare non sono più gratuite, ma l'Inps si è impegnato a chiedere nuove risorse per alimentare il fondo che «copre» le attività dei Caf, essendo tale «ricalcolo» previsto da una norma di legge attuata solo oggi. Nel frattempo le attestazioni Isee già presentate nell'anno in corso resteranno valide fino alla naturale scadenza ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate.



NT+FISCO

SPECIALE/ Cartelle: il rientro nella rottamazione e le dilazioni

Lo speciale interamente dedicato alla riammissione nella rottamazione

quater prevista dalla conversione del Milleproroghe e alle nuove dilazioni. La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com/speciali

Disabili, spese deducibili per assistenza specifica solo da addetti qualificati

Question time

Niente estensione alle colf prive del titolo professionale richiesto

Giovanni Parente

Linea rigorosa del fisco sulla deducibilità delle spese per «assistenza specifica» alle persone con disabilità grave. E nessun passo indietro sui contenziosi in corso e sulle cartelle emesse. Per accedere al più favorevole regime di agevolazione (che prevede appunto la deduzione al posto della detrazione al 19%) è necessario che le prestazioni siano effettuate dalle figure professionali elencate nel Dm del 29 marzo 2021. In sostanza non sono qualificabili come tali le collaboratrici domestiche. È quanto emerge dalla risposta del ministero dell'Economia, letta dal sottosegretario Lucia Albano, in commissione Finanze alla Camera al question time presentato dal Pd (primo firmatario Virginio Merola).

La questione nasce dopo l'ordinanza 449/2025 della Cassazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 gennaio) in base alla quale il concetto di «assistenza specifica» non andava ritenuto alla qualifica del prestatore d'opera ma alla finalità dell'assistenza. Come spiegato nel question time, il principio affermato - contrariamente a quanto, invece, ritenuto dall'agenzia delle Entrate - determinerebbe, dunque, la deducibilità integrale anche delle spese sostenute per l'assistenza fornita da

collaboratrici domestiche, che altrimenti rientrerebbero tra quelle detraibili nella misura del 19% e, pertanto, agevolabili in misura meno favorevole al contribuente. Da qui la richiesta dei parlamentari Dem di sapere se fosse in cantiere un aggiornamento dell'interpretazione del Fisco «anche al fine di sgravare automaticamente i ruoli di coloro che si trovano a pagare cartelle esattoriali» per il mancato riconoscimento della deducibilità.

La risposta dell'Economia è, però, di segno negativo. Non sono riconducibili all'«assistenza specifica» le prestazioni rese alle persone con disabilità, si legge nella risposta, «da soggetti che non rientrano nelle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2021, quali, ad esempio, le collaboratrici domestiche che, evidentemente, non esercitano «professioni sanitarie» e sono prive della richiesta qualifica professionale». Per l'amministrazione finanziaria l'interpretazione fornita dall'ordinanza 449/2025 della Cassazione (che per la risposta «non esprime, al momento, un orientamento consolidato») non sembra considerare «che, per i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, il Tuir prevede, nell'ambito delle detrazioni per oneri all'articolo 15 del Tuir, una dicotomia tra «assistenza specifica» (articolo 15, comma 1, lettera c) e «assistenza personale» (articolo 15, comma 1, lettera i-septies) i cui ambiti non possono che essere definiti valorizzando un criterio diverso da quello fondato sulla finalità della spesa» e basato «sulla diversa tipologia delle spese sostenute».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società straniere in Italia, trasformazioni più facili

Assonime

Si può evitare la perizia per stabilire il valore del capitale sociale

Assonime, nel caso n. 2/2025, affronta il tema della determinazione del capitale sociale della società italiana risultante da una trasformazione transfrontaliera.

Quando una società entra in Italia e intende qualificarsi come società di capitali, c'è il problema di stabilire l'ammontare del valore nominale del suo capitale sociale. Se la società italiana risultante dalla trasforma-

zione è una società per azioni si deve far luogo al procedimento di valutazione alla luce degli articoli 2343 e 2343-ter del Codice civile; e se invece si tratta di una società a responsabilità limitata, serve la perizia in base all'articolo 2465 del Codice civile. Questa procedura può essere evitata se la società straniera trasformata in società di capitali italiana applica regole identiche oppure «equivalenti» alle norme italiane sulla formazione del capitale sociale.

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove scadenze fiscali per l'amministratore

Condominio

Un termine al 31 marzo è stato previsto dal comma 5 articolo 2 Dlgs 108/2024

L'introduzione della precompilata «anche per i soggetti che dichiarano redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ha ridefinito la geografia delle scadenze di trasmissione del modello di Certificazione unica con impatto in ambito condominiale». Giuseppe Merello, tesoriere nazionale dell'Anaci, l'Associazione nazionale amministratori

condominali e immobiliari, ricorda i nuovi termini:

- il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica) redditi da lavoro dipendente o che confluiscono nel 730 precompilato (pensiamo al custode);
- 31 marzo 2025 redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- il 31 ottobre 2025 redditi esenti o non dichiarabili mediante la precompilata. Resta il dubbio se le ritenute sui contratti d'appalto devono rispettare la scadenza del 17 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+CONDOMINIO
Calendario rinnovato per gli adempimenti
ntpluscondominio.ilssole24ore.com